



Comune
di Teulada

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2024

Modificata con deliberazione del Consiglio N 3 del 26/03/2025

**SOMMARIO REGOLAMENTO IMPOSTA
DI SOGGIORNO COMUNALE**

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
1	<i>Oggetto</i>	3
2	<i>Istituzione e presupposto dell'imposta</i>	3
3	<i>Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari</i>	4
4	<i>Misura dell'imposta e utilizzo del gettito</i>	4
5	<i>Esenzioni</i>	4
6	<i>Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi</i>	6
7	<i>Modalità di pagamento e obblighi tributari</i>	7
8	<i>Versamenti dell'Imposta</i>	8
9	<i>Disposizioni in tema di accertamento</i>	8
10	<i>Controlli</i>	9
11	<i>Sanzioni</i>	9
12	<i>Riscossione coattiva</i>	10
13	<i>Rimborsi e compensazione</i>	10
14	<i>Contenzioso</i>	10
15	<i>Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno</i>	10
16	<i>Entrata in vigore</i>	11
17	<i>Pubblicità e regolamento</i>	11
18	<i>Disposizioni finali</i>	11

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Teulada, ai sensi dell'art. 4 del decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le modalità di fissazione delle tariffe, le sanzioni applicabili nei casi di inadempimento e ogni altro aspetto disciplinato dagli articoli seguenti.
3. La Regione Autonoma della Sardegna, con decreto n.23 del 30 novembre 2011 dell'Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, ha istituito l'elenco Regionale delle località turistiche che possono istituire l'imposta di soggiorno, tra le quali rientra il Comune di Teulada.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Teulada in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/04/2025, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.3, Legge 27/07/2000 n.212 e dall'art.4, comma 7, del decreto legge 24/04/2017 n.50, convertito con modificazioni dalla Legge 21/06/2017, n.96.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Teulada, fino ad un massimo di 8 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento, dietro corrispettivo, nelle strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere e all'aria aperta situate nel territorio del Comune di Teulada effettuato tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno.
5. Rientrano tra le strutture ricettive alberghiere, in via esemplificativa: alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, Condhotel, villaggi albergo Alberghi rurali.
6. Rientrano tra le strutture ricettive extra alberghiere, in via esemplificativa: case per ferie, ostelli della gioventù, domo (affittacamere), case e appartamenti per vacanze, residence, bed and breakfast, boat and breakfast, agriturismi, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale di cui alla LR 11/2015, unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione con finalità turistiche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 431 del 9.12.1998, immobili o stanze oggetto di locazione brevi di cui all'articolo 4 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
7. Rientrano tra le strutture ricettive all'aria aperta, in via esemplificativa: campeggi, aree sosta di caravan, villaggi turistici marina resort autocaravan e altri mezzi simili mobili di pernottamento. Le aree di sosta in oggetto sono individuate con apposita deliberazione di Giunta;

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive o che usufruisce di altre forme di ricettività di cui all'art. 2, che si trovano nel territorio del Comune di Teulada e non risulta iscritto all'anagrafe comunale.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari e del pagamento del tributo è il gestore della struttura ricettiva ovvero il locatore dell'immobile ad uso turistico presso il quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art.4, co.5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.96/2017 ovvero il rappresentante fiscale di cui all'art.4 co.5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.96/2017. Sono inoltre, soggetti responsabili degli obblighi tributari e del pagamento del tributo, il gestore del portale telematico e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare intervenuti nella conclusione del rapporto locativo, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. Nel caso di autocaravan sono responsabili in solido del pagamento il conducente e l'intestatario della carta di circolazione del veicolo. Tali soggetti responsabili sono nel presente regolamento, di seguito denominati semplicemente "gestori". Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.
3. Ogni cliente deve essere informato dal gestore della struttura che il Contributo ambientale di soggiorno è stato istituito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale ed è quindi un obbligo stabilito da un regolamento comunale, che attua una precisa disposizione di legge nazionale (D. Lgs. 23/2011 e s.m.i.).

Articolo 4

Misura dell'imposta e utilizzo del gettito

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, entro gli importi massimi stabiliti dalla legge.
2. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è articolata in maniera differenziata secondo la tipologia delle strutture ricettive nonché in relazione alle caratteristiche proprie delle medesime.
3. E' esclusa l'applicazione dell'imposta nelle strutture ricettive del Comune di Teulada per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre e il 1° gennaio e 31 marzo di ogni anno.
4. Il gettito dell'imposta di soggiorno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011, sarà destinato al finanziamento di interventi in materia di turismo.

Articolo 5

Esenzioni

- 1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I residenti nel territorio del Comune di Teulada;
 - b) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, dipendenti e gli altri collaboratori che alloggiano in essa; c)
 - c) Coloro che alloggiano presso le strutture ricettive ubicate nel comune di Teulada in periodi diversi da quelli compresi tra il 01 aprile e il 31 Ottobre;
 - d) I minori che non abbiano compiuto il Quattordicesimo anno di età;

- e) Gli anziani che abbiano superato l'ottantesimo anno di età;
 - f) portatori di handicap non autosufficienti e un loro accompagnatore;
 - g) studenti in viaggio di istruzione o che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle Università, scuole o enti di formazione;
 - h) gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
 - i) gli autisti di autobus, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per un'autista, guida o accompagnatore ogni 20 persone;
 - j) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
 - k) gli artisti e gli ospiti di manifestazioni culturali ed eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale;
 - l) gli atleti che prendono parte a ritiri sportivi;
 - m) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - n) i soggetti che soggiornano sul territorio per motivi di lavoro e possano esibire il relativo contratto o altro equivalente atto di incarico per il periodo di durata dei medesimi;
 - o) i soggetti che soggiornano sul territorio in forza di un contratto di locazione di durata superiore a quattro mesi.
- 2) L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'ideale dichiarazione, resa ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui deve indicare le proprie generalità e lo status che dà luogo all'esenzione. In particolare:
- Per le esenzioni di cui alle lettere f) la dichiarazione, rilasciata dall'accompagnatore, dovrà contenere, oltre alle generalità dell'assistente e dell'assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest'ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla;
 - Per le esenzioni di cui alla lettera h) i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio ed il numero dei giorni interessati dall'attività lavorativa;
 - Per le esenzioni di cui alla lettera n) i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa ed il periodo di lavoro previsto da contratto;
 - Per le esenzioni di cui alla lettera m) i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro status e l'evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa.
- 3) L'amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di dichiarazione dei suddetti status.
- 4) È facoltà degli interessati presentare, in luogo delle suddette autocertificazioni, copia dei relativi

certificati attestanti lo status che da luogo all'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno.

- 5) Le esenzioni - riduzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nelle comunicazioni trimestrale e nella dichiarazione annuale, previste dal successivo art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 6

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;

b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune, e presente nell'apposita sezione del sito del comune di Teulada;

c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;

d) presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 16 del trimestre successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata nel trimestre precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;

e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;

f) Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;

g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Teulada, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;

Articolo 7

Modalità di pagamento e obblighi tributari

1. L'imposta si intende assolta al momento del rilascio di apposita e separata ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di soggiorno.
2. soggetti indicati nell'articolo 3, co. 1 sono responsabili del pagamento del Contributo ambientale di soggiorno, della presentazione della dichiarazione trimestrale e della dichiarazione annuale cumulativa, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

In particolare i gestori, sono tenuti a presentare al Comune

a) La dichiarazione.

I gestori entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, comunicano attraverso la compilazione della dichiarazione il dettaglio del numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione dei pernottamenti imponibili e di quelli esenti ai sensi dell'articolo 6, dell'imposta dovuta e degli estremi di versamento della medesima. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche qualora non ci siano stati pernottamenti nel periodo di riferimento.

La dichiarazione, compilata con l'utilizzo del Software messo a disposizione dal Comune;

b) Dichiarazione cumulativa annuale.

I gestori, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020

n. 34, presentano entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, secondo le modalità che verranno approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

1 bis Il gestore della struttura ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente accreditarsi per accedere al Software on line per la gestione del Contributo ambientale di soggiorno messo a disposizione dal Comune, richiedendo le credenziali di accesso al Servizio Tributi e registrando ogni struttura.

Analogamente devono essere comunicate, al Servizio Tributi eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura, sospensione e/o cessazione dell'attività svolta, delega a soggetti intermediari, etc).

- c) Il modello 21, rendiconto finanziario che il responsabile di una struttura ricettiva deve presentare per attestare la gestione e il versamento dell'imposta di soggiorno, da presentare ai sensi della sentenza 22/2016/QM delle Corte dei Conti Sezioni Riunite;
- i. Il pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 296 del 27.12.2006, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 - ii. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Teulada.
 - iii. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta o il soggetto che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017.

Articolo 8
Versamenti dell'Imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1(i clienti), entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede all'incasso dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune. Il gestore della struttura ricettiva (o gli altri soggetti responsabili degli obblighi tributari e del pagamento dell'imposta come individuati nel precedente art. 3) effettua il versamento delle somme incassate a titolo di Contributo ambientale di soggiorno, entro le seguenti scadenze:

<i>DICHIARAZIONE</i>	<i>PERIODO</i>	<i>SCADENZA VERSAMENTO</i>
<i>1^ dichiarazione</i>	<i>Da aprile a giugno</i>	<i>16 LUGLIO</i>
<i>2^ dichiarazione</i>	<i>Da luglio a settembre</i>	<i>16 OTTOBRE</i>
<i>3^ dichiarazione</i>	<i>Solo ottobre</i>	<i>16 NOVEMBRE</i>

2. Il versamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente e così come pubblicizzate sul sito web istituzionale, (in via preferenziale con F24 generato dalla procedura messa a disposizione dal Comune).

Articolo 9
Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 158 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e art.1219 del Codice Civile (Costituzione in mora).
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10

Controlli

1. Il Comune effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulle dichiarazioni presentate.
2. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, effettuati anche avvalendosi del personale dell'Area Vigilanza, sia con accertamento induttivo analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti, sia per mezzo dell'invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
3. Per le violazioni del soggetto passivo correlate alla compilazione del modello di cui all'articolo 9, lettera d) si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. e omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori delle strutture ricettive sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
 - a) per la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 200 Euro;
 - b) per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione della dichiarazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 euro. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa;

- c) in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui alla presente lettera si applicano inoltre le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, in particolare in relazione all'appropriazione di denaro spettante alla pubblica amministrazione.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Teulada almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro venti.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre e adotta i conseguenti atti.

Articolo 16

Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.

Articolo 17 Pubblicità del regolamento

Copia del regolamento medesimo sarà pubblicata sul Sito Internet Istituzionale del Comune di Teulada, nella sezione Regolamenti e in Amministrazione Trasparente nella sezione atti generali e sarà a disposizione degli amministratori, degli uffici e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

Articolo 18 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale ed al Responsabile del Servizio interessato.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.
4. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno.
5. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21.
6. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.